

Whistleblower Policy

Numero versione	Data approvazione in CdA	Modifiche introdotte
V. 01/2022	18/01/2022	Prima versione
Numero versione	Data approvazione Comitato ESG	Modifiche introdotte
V. 02/2023	23/05/2023	Introduzione D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023
V. 03/2024	29/03/2024	Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (Adozione Piattaforma informatica e Nomina Comitato Whistleblowing)

1. EdiliziAcrobatica. Introduzione

EdiliziAcrobatica S.P.A. (da ora in poi “EdiliziAcrobatica”, la “Società” o “EDAC”) è una società specializzata in lavori di edilizia con doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEC). EdiliziAcrobatica, grazie ad una tipologia di business che per natura ha un limitato impatto ambientale, è in grado di concentrare e amplificare i suoi sforzi soprattutto sul lato Sociale a beneficio di tutti i suoi stakeholders, la cui soddisfazione è ritenuta un obiettivo primario.

Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo *Business Model*, **EdiliziAcrobatica** ha deciso di costruire un *framework ESG*. Tale *framework* ha la *ESG Policy* e il Codice Etico come cardini per promuovere, oltre ai principi di sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza.

Allo stesso modo il *framework* cerca di regolare, attraverso *Policies* coerenti, i rapporti con i principali stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra sia all’interno dell’azienda che all’esterno.

La presente **Whistleblower Policy** è una procedura con cui **EdiliziAcrobatica**, in linea con la L.179/2017, le Best Practices internazionali e con l’articolo 7 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, si impegna a incoraggiare e proteggere dipendenti che dovessero rivelare eventuali casi di comportamenti fraudolenti scoperti nello svolgimento della propria attività lavorativa e professionale.

EdiliziAcrobatica impegnandosi infatti con tutti i propri Stakeholders alla massima integrità e correttezza nella gestione del business, intende coltivare una cultura aziendale in cui tutti i dipendenti possano denunciare serie negligenze o comportamenti fraudolenti senza paura di ritorsioni.

EdiliziAcrobatica è infatti profondamente consapevole che i dipendenti che dovessero attivare correttamente la procedura di Whistleblowing aiutano la società a tutelare e gestire al meglio i propri rischi reputazionali e a preservare il valore di lungo periodo.

La disciplina del *whistleblowing* è stata ulteriormente rafforzata con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. Decreto *Whistleblowing*), il quale – in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2019 – mira ad assicurare la *“protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

2. Descrizione del *Whistleblowing* e fonti

La *Whistleblowing* policy può essere definita come la procedura con la quale un’azienda privata o pubblica “invita” dipendenti, clienti o fornitori che riscontrano comportamenti fraudolenti a denunciare, con espressa tutela della loro riservatezza, i comportamenti suddetti.

La Ratio sottostante una *Whistleblowing Policy* è l’interesse comune nonché la preservazione dell’integrità e del valore di lungo periodo.

La società a livello generale attraverso il legislatore e tutti gli stakeholders inclusi azionisti, manager e dipendenti, sono consapevoli che una pronta e sollecita interruzione di eventuali comportamenti non idonei contribuisce da un lato a preservare la reputazione, dall’altro il valore di lungo termine di una azienda.

EdiliziAcrobatica condivide questa tesi, convinta che il valore di fare emergere eventuali comportamenti fraudolenti sia di gran lunga superiore ad eventuali disagi temporanei.

Le principali fonti per la presente *Whistleblower Policy* di **EdiliziAcrobatica** (di seguito “la Normativa”) possono essere così identificate:

- L.190/ 2012 e L.179/2017, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- Codice di Autodisciplina, Articolo 7, «*un adeguato sistema di controllo interno di gestione dei rischi debba essere dotato di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistemi di whistleblowing) in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, che garantiscano un canale informativo specifico e riservato nonché l’anonimato del segnalante*»;

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231;
- D.lgs. 24/2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto Whistleblowing)”;
- Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act;
- **EdiliziAcrobatica**, Codice Etico, Capitolo 5.

3. Ambito di Applicazione

La presente *Whistleblower Policy* di **EdiliziAcrobatica** è rivolta a tutte le sue funzioni aziendali, dipendenti e fornitori.

Alcune funzioni aziendali potrebbero essere maggiormente a rischio, data la statistica dei possibili comportamenti fraudolenti in ambito societario.

EdiliziAcrobatica è consapevole dell’elevata “sensibilità” di alcune funzioni e mantiene un efficiente sistema di controlli interni ed esterni.

In particolare, la Società pone un’elevata attenzione rivolta a:

- **Financial Reporting.** Un efficace sistema di controllo interno e la provata e conclamata indipendenza del revisore contabile, mirano a prevenire eventuali rischi.
- **Attività fraudolente come furto e tangenti.**
- **Palesi violazioni del Codice Etico e del modello 231.**

EdiliziAcrobatica è consapevole che, al fine di ridurre i rischi anche reputazionali legati ad eventuali comportamenti non leciti, deve garantire un corretto ed efficiente funzionamento della procedura di *Whistleblowing*.

In tale senso si legittimano il ringraziamento e la protezione a dipendenti che eventualmente dovessero segnalare una o più irregolarità sopra elencate.

L’assunto di base di questa *Policy* è, nondimeno, che eventuali segnalazioni debbano essere fatte in buona fede. In questo caso **EdiliziAcrobatica**, anche qualora tali segnalazioni non dovessero tradursi in effettive irregolarità, non avvierebbe alcuna azione disciplinare nei confronti del dipendente.

Viceversa, qualora le accuse dovessero essere fatte maliziosamente o per tornaconto personale, **EdiliziAcrobatica** potrebbe eventualmente riservarsi di intraprendere un’azione disciplinare.

4. Raccordo tra Codice Etico e Whistlebolwer Policy di EdiliziAcrobatica

Il Codice Etico di **EdiliziAcrobatica** nel capitolo 5 denominato “*Modalità di attuazione, sanzioni e controllo del Codice Etico*”, descrive in termini generali i contenuti della presente *Whistleblower Policy*.

Una palese violazione del Codice Etico, in molteplici casi, rientra nella casistica della presente *Whistleblower Policy*.

Eventuali aggiornamenti e revisioni del Codice Etico vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di **EdiliziAcrobatica**.

Al contrario, eventuali aggiornamenti e revisioni della presente *Policy*, vengono definiti ed approvati dal Comitato ESG di **EdiliziaAcrobatica**.

5. Il Comitato Whistleblowing

Al fine di garantire la corretta gestione delle segnalazioni, in data 17 Gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica ha nominato *ad hoc* il **Comitato Whistleblowing**.

Il Comitato Whistleblowing è composto da personale adeguatamente formato e, al fine di garantirne l'autonomia e indipendenza, adeguatamente retribuito per l'incarico.

6. La Procedura Whistleblowing

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 24 del 2023, la presente procedura Whistleblowing non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate. La segnalazione riguarda situazioni "acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo" e possono comprendere, oltre a quanto appreso in virtù del ruolo ricoperto, anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle attività lavorative, seppure in modo casuale.

6.1 Finalità e Campo di Applicazione

Il presente documento descrive la procedura in senso stretto per segnalare gli illeciti e per tutelare adeguatamente i soggetti che effettuano le segnalazioni. Le finalità della procedura sono le seguenti:

- Definire l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;
- Fornire indicazioni e strumenti per effettuare le segnalazioni;
- Prevedere le modalità per garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante nel rispetto della legge;
- Fornire indicazioni sulle forme di protezione da possibili ritorsioni riservate ai soggetti che in buona fede segnalano cattive condotte o comportamenti illeciti;

La procedura si applica a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di EdiliziAcrobatica che intendono segnalare illeciti e a tutti i dipendenti che, con compiti e livelli di responsabilità diversi, intervengono nei procedimenti correlati alle segnalazioni.

6.2 Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e consistenti in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) illeciti che rientrano nell'ambito dei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno UE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno UE connesse ad atti volti ad ottenere un vantaggio fiscale per la società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- c) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- d) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

6.3 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili. In linea generale, EdiliziAcrobatica esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

Sono vietate, e pertanto non saranno prese in considerazione, segnalazioni attinenti alla vita privata del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che interessano l'esistenza di un conflitto di interesse aziendale o condotte espressamente vietate dal Codice Etico), segnalazioni contenenti frasi ingiuriose o minacciose o fondate su "voci di corridoio" prive di qualunque riferimento fattuale.

EdiliziAcrobatica ritiene anzitutto meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;

ogni altra informazione che possa fornire un'utile ricostruzione dei fatti segnalati. E' opportuno pertanto che il segnalante fornisca tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. L'identità del segnalante, acquisita contestualmente alla segnalazione, viene successivamente disgiunta dalla segnalazione stessa, al fine di garantire la riservatezza.

Ai sensi della Legge n. 179/2017 permane la possibilità di inviare segnalazioni anonime.

6.4 Destinatari della Segnalazione e modalità di invio

SEGNALAZIONE INTERNA

E' possibile accedere alla piattaforma <https://whistleblowing4you.ausind.it/ediliziacrobatice/> e qui compilare i campi relativi alla segnalazione. Il nominativo del segnalante dovrà essere inserito ma sarà automaticamente disgiunto dalla segnalazione e potrà essere ad essa ricongiunto soltanto a norma del successivo paragrafo "riservatezza dell'identità del segnalante". La segnalazione sarà gestita dal Comitato Whistleblowing.

Il Comitato Whistleblowing dovrà: i) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; ii) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; iii) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data del ricevimento.

La segnalazione potrà essere effettuata anche in forma orale, attraverso una dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei componenti del Comitato Whistleblowing.

SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione esterna è rivolta alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La segnalazione esterna può essere effettuata soltanto se: i) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; ii) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iii) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

SEGNALAZIONE ANONIMA

EdiliziAcrobatica prende in considerazione anche le segnalazioni anonime (i.e., quelle prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del segnalante) purché adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (come, p.e., l'indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.). Chi desidera presentare una segnalazione in tale modalità potrà inviare una lettera raccomandata A/R anonima all'indirizzo Via Brigate Partigiane 18, Genova, Direzione Generale EdiliziAcrobatica SPA, all'attenzione del Comitato Whistleblowing.

In caso di segnalazione anonima non sarà possibile, evidentemente, dare riscontri al segnalante.

6.5 Attività di Verifica

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comitato Whistleblowing procederà a una prima valutazione circa la fondatezza della stessa, che consisterà nel valutare:

- se la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ai sensi della Normativa;
- se la segnalazione contenga elementi sufficienti per poter essere verificata o se, al contrario, risulti troppo generica o non sufficientemente circostanziata per consentire l'espletamento di una successiva indagine;
- se l'oggetto della segnalazione sia già stato valutato in precedenza dal Comitato Whistleblowing.

Il Comitato Whistleblowing, valutata la segnalazione come non rilevante ai sensi della Normativa o verificato che il fatto riportato è già stato esaminato dal Comitato stesso, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante (qualora noto).

Viceversa, in caso di segnalazione circostanziata di condotte rilevanti, il Comitato avvia l'attività di indagine (richiesta al segnalante di chiarimenti e/o di integrazione di informazioni e documenti, audizione personale e riservata del segnalante, audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati), avvalendosi se necessario di strutture di **EdiliziAcrobatica**.

Al termine delle attività di indagine, il Comitato Whistleblowing ne valuta gli esiti e può decidere se: (i) archiviare la segnalazione; (ii), svolgere nuove verifiche; o (iii) inoltrare la segnalazione all'area di riferimento affinché provveda all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azioni disciplinari.

Le attività di verifica devono in tutti i casi essere tempestive e accurate, nonché conformarsi ai principi di imparzialità, equità e riservatezza.

6.6 RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa

persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In caso alla segnalazione segua un procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

In caso alla segnalazione segua un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso alla segnalazione segua un procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6.7 TUTELA DEL SEGNALANTE

EdiliziAcrobatica adotta anzitutto tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del soggetto segnalante. Inoltre, **EdiliziAcrobatica** censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al segnalante, quali a mero titolo esemplificativo:

- licenziamento;
- demansionamento;
- trasferimento ingiustificato;
- *mobbing*.
- *mancata promozione e ogni altra azione che comporti effetti negativi o discriminatori sui contratti di lavoro ovvero danni economici o finanziari.*

Si rimanda a quanto stabilito nella sezione “*Sistema disciplinare*” del Modello 231. Il segnalante può comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della Normativa sono nulli e le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o di controversie stragiudiziali promosso dal segnalante ed aventi a oggetto l’accertamento di comportamenti ritorsivi o di danni conseguenti ad una segnalazione, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica. L’onere di provare che tali atti siano motivati da ragioni estranee è a carico di colui che li ha posti in essere.

Il segnalante non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse

informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Tali misure di protezione si estendono anche ai facilitatori (coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione), ai colleghi ed ai parenti del segnalante, nonché ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

La tutela del segnalante trova un limite nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e degli artt. 2043 e 2059 del codice civile. Inoltre, la responsabilità del segnalante non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

6.8 TUTELA DEL SEGNALATO

EdiliziAcrobatica adotta poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto segnalato.

Come anticipato, **EdiliziAcrobatica** censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sappia essere false e, in generale, che intenda utilizzare come strumento per risolvere mere questioni personali;
- **EdiliziAcrobatica** sottolinea la responsabilità civile e/o penale del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al solo fine di danneggiare il Segnalato, nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing

Si rimanda a quanto stabilito nella sezione "*Sistema disciplinare*" del Modello 231.

6.9 Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o citati nelle segnalazioni è operato conformemente alla legge vigente e alla procedura in materia di privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati personali con finalità di gestione delle Segnalazioni è individuato in EdiliziAcrobatica S.P.A.

6.10 Archiviazione e Gestione della documentazione

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale, sono archiviate a cura del Comitato Whistleblowing.

La documentazione relativa alle attività descritte nella presente procedura deve essere conservata integra per la corretta tracciabilità dell'intero processo e per agevolare eventuali successive verifiche.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e autorizzato dal Comitato Whistleblowing.